



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA BASILICATA

Nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2016

composta dai magistrati:

Presidente Rosario Scalia;
Consigliere Giuseppe Teti;
Referendario Vanessa Pinto, relatore;
Referendario Raffaele Maienza.

VISTO l'art.100, comma 1, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) e, in particolare, gli artt. 148 e 148 bis;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2014/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida ed i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 167,



della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione dei Questionari relativi al rendiconto 2013;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

VISTA la relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2013, redatta sulla base del relativo Questionario e trasmessa, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di SENISE;

VISTA e considerata la nota istruttoria (Prot. 728 del 29.04.2016), inviata dalla Sezione di controllo con riferimento alle risultanze emerse dal Questionario relativo al rendiconto 2013 del Comune di SENISE ai fini dello svolgimento delle attività di controllo di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 148 e 148 bis del T.U.E.L. e del relativo contraddittorio per l'emanazione della specifica pronuncia, da adottarsi nei casi previsti dalla vigente normativa;

VISTI i chiarimenti e le controdeduzioni fatti pervenire dal Sindaco e dall'Organo di revisione economico-finanziaria in risposta alle sopra indicate richieste istruttorie;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Vanessa Pinto

Considerato in

FATTO

1 In esecuzione delle attività di controllo intestate a questa Sezione di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono state analizzate la relazione sul rendiconto 2013 ed il correlato questionario, predisposti dall'Organo di revisione economico finanziario del Comune di SENISE ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 166 e ss della legge 266/2005.

1.1 Dall'esame della suddetta documentazione sono emerse alcune anomalie e criticità di natura strutturale che hanno formato oggetto di specifica nota istruttoria (Prot. 728 del 29.04.2016).

I riscontri forniti con la nota di risposta del 7 giugno 2016 (Prot. 1041) non sono risultati idonei a fare ritenere superati diversi dei rilievi sollevati.



1.2 In particolare, con riferimento al rendiconto 2013 sono emerse alcune anomalie nella gestione delle dinamiche relative a:

- A. Sforamento parametro di deficitarietà n. 4;
- B. Gestione dei residui;
- C. Disequilibri di bilancio;
- D. Passività potenziali;
- E. Recupero evasione tributaria;
- F. Debiti fuori bilancio;
- G. Servizi conto terzi;
- H. Organismi partecipati e servizi pubblici locali;
- I. Verifica della capacità di indebitamento;
- J. Patto di stabilità;
- K. Spesa del personale;
- L. Contrattazione integrativa;
- M. Verifiche sul conto economico e sul conto del patrimonio.

A. Sforamento parametro di deficitarietà n. 4

Dall'analisi e dall'elaborazione dei dati riportati sul questionario è risultato che l'Ente, nell'esercizio 2013, non ha rispettato i limiti imposti dalla legge per l'indicatore di deficitarietà n. 4): "Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente".

Pur non risultando raggiunto il numero di parametri deficitari (n. 5) rilevante ai fini della definizione di "ente in condizione strutturalmente deficitaria", le criticità sottese e conseguenti al superamento del sopra indicato parametro risultano particolarmente rilevanti nell'ambito di una valutazione di "sana gestione finanziaria" dell'Ente e, anche in chiave prospettica, di tutela dei relativi equilibri di bilancio.

In sede istruttoria è stato, pertanto, chiesto di indicare ed argomentare, nel dettaglio, le ragioni che hanno portato l'Ente al superamento di tale parametro.

Sul punto l'Ente ha confermato la criticità, riferendo che *"il superamento del parametro 4) è dovuto principalmente ad una non accurata valutazione dei residui negli anni precedenti e conseguentemente ad una lentezza degli uffici nella predisposizione e liquidazione degli atti di pagamento"*.



La Sezione, prendendo atto di quanto dichiarato dall'Ente, evidenzia l'assenza di alcuna indicazione in merito ai provvedimenti che l'Ente ha inteso assumere (e se abbia inteso assumerli) al fine di migliorare tale anomalia gestoria.

La criticità permane, ad avviso del Collegio, anche in via prospettica.

Il Collegio si riserva sin da ora di verificarne, quindi, l'evoluzione in sede di controllo dei rendiconti 2014 e 2015.

B. Gestione dei residui

Dall'analisi delle risultanze istruttorie sono emerse numerose anomalie e criticità nella gestione dei residui.

Dalla tabella 1.10.1 del questionario 2013, si è rilevata la sussistenza di residui attivi dei titoli I e III ultraquinquennali ancora da riscuotere al 31/12/2013, per l'importo – rispettivamente – di € 44.579,40 (titolo I) e di € 465.430,02 (titolo III).

A tale proposito è stato chiesto all'Ente di specificare i motivi per i quali non sia stato costituito un Fondo per la svalutazione crediti (che risulta, infatti, pari a zero) per un importo corrispondente almeno al 25% di tali residui e se i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità dei residui esclusi dalla base di calcolo così come previsto dall'art. 6, comma 17, del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012.

Inoltre, dai dati riportati nella tabella 1.10.9 si è rilevato che il rapporto tra il totale dei residui passivi al 31.12.2013 e il totale degli impegni di competenza, pari al 205,34%, supera la soglia di attenzione individuabile, in via prudenziale, nella percentuale del 100%. Del pari, il rapporto tra il totale dei residui attivi al 31.12.2013, ed il totale degli accertamenti di competenza raggiunge il 179,91% superando, anche in questo caso, la soglia prudenziale del 100%.

Per l'effetto, è stato chiesto di chiarire i motivi che hanno determinato il verificarsi di tali situazioni e quali provvedimenti l'Amministrazione avesse inteso adottare per evitare il ripresentarsi del fenomeno.

Sul punto l'Ente ha dichiarato che *“In merito alla gestione dei residui il responsabile dell'ufficio finanziario ha predisposto, in accordo con gli altri responsabili dei servizi, determine di accertamento dei residui riscontrando le ragioni del credito e ritenendo non necessario costituire il fondo. I*



responsabili dei servizi nel 2015 hanno provveduto al riaccertamento straordinario e hanno cancellato i crediti ritenuti inesigibili”.

Il riscontro fornito, così come formulato, non è risultato, ad avviso del Collegio, esaustivo.

Infatti, non viene chiarito, né viene allegata alcuna documentazione al riguardo, se la mancata costituzione del Fondo svalutazione dei crediti sia stata “legittimata” da specifiche attestazioni – rilasciate dai rispettivi responsabili dei servizi finanziari – in merito alla perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l’elevato tasso di riscuotibilità dei residui esclusi dalla base di calcolo così come previsto dall’art. 6, comma 17, del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla L.135/2012.

Non è stato, poi, fornito alcun chiarimento in merito alle anomalie e criticità riscontrate nella gestione dei residui, né in merito alle eventuali misure assunte al fine di porvi rimedio.

Tale circostanza rappresenta una grave criticità del sistema di gestione del bilancio dell’Ente e dei relativi equilibri.

Le criticità ed anomalie sottese alla dinamica di gestione dei residui e del connesso Fondo svalutazione crediti – ad avviso del Collegio – restano confermate, con tutte le conseguenze a questo connesse in termini di tenuta, anche prospettica, degli equilibri di bilancio dell’Ente.

Sul punto la Sezione si riserva di monitorare l’evoluzione della dinamica di gestione dei residui in sede di verifica e di controllo dei rendiconti 2014 e 2015.

C. Disequilibri di bilancio

Al Punto 1.1 (Verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale) del questionario 2013, si è rilevato un consistente squilibrio di parte capitale, al netto delle variazioni, pari a € -45.023,39.

In sede istruttoria è stato chiesto di chiarire le cause e le azioni intraprese c/o i provvedimenti assunti dall’Ente al fine di ristabilire gli equilibri.

A tale riguardo l’Ente ha riferito che *“per mero errore materiale di compilazione sono stati indicati dei dati errati. La tabella degli equilibri è la seguente:*



	2011	2012	2013 (Previsioni iniziali)	2013 (Rendiconto)
Entrate titolo I	2.969.436,24	3.083.277,66	2.851.381,32	2.773.678,87
di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà	0	0	0	0
Entrate titolo II	521.559,83	1.287.322,63	1.666.669,26	1.535.737,31
Entrate titolo III	280.335,11	398.833,98	385.800,45	344.713,81
Totale titoli (I+II+III) (A)	3.781.331,18	4.769.434,28	4.913.951,03	4.664.130,09
Spese titolo I (B)	3.557.924,40	4.318.341,79	4.698.633,16	4.275.815,30
Rimborso prestiti parte del Titolo III (C)	257.617,01	277.663,51	252.067,87	252.067,87
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	96.789,77	173.528,98	95.250,00	126.246,92
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+)/Copertura disavanzo (-) (E)	56.000,00	0	0	0
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cul:	20.552,57	25.500,00	41.250,00	28.076,26
Contributo per permessi di costruire	20.552,57	25.500,00	41.250,00	28.076,26
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	0	0		
Altre entrate (specificare)	0	0	0	0
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cul:	0	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada	0	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Altre entrate (specificare)	0	0	0	0
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)	0	0	0	0
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F+G+H)	42.342,34	194.528,98	0,00	149.823,18



	2011	2012	2013 (Previsioni iniziali)	2013 (Rendiconto)
Entrate titolo IV	7.918.543,57	1.322.214,37	2.200.247,28	1.246.346,93
Entrate titolo V ****	0	69.820,81	596.964,52	596.964,52
Totale titoli (IV+V) (M)	7.918.543,57	1.382.035,18	2.797.211,80	1.843.311,45
Spese titolo II (N)	7.897.991,00	1.361.035,18	2.760.461,80	1.819.735,19
Differenza di parte capitale (P=M-N)	20.552,57	21.000,00	36.750,00	23.576,26
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)	0	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q)	0	0	0	0
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P+Q-F+G-H)	0	0	0	0,00

In realtà dalla tabella sugli equilibri di bilancio riportata nella relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria, emerge una discordanza sulle entrate correnti destinate a spese di investimenti, facendo emergere un saldo di parte capitale negativo per € 4.500,00.



EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013
Entrate titolo I	2.969.436,24	3.083.277,66	2.773.678,87
Entrate titolo II	521.559,83	1.287.322,63	1.535.737,31
Entrate titolo III	290.335,11	398.833,99	344.713,91
(A) Totale titoli (I+II+III)	3.781.331,18	4.769.434,28	4.654.130,09
(B) Spese titolo I	3.557.924,40	4.318.341,79	4.275.815,30
(C) Rimborso prestiti parte del titolo III *	257.617,01	277.563,51	252.067,87
(D) Differenza di parte corrente (A-B-C)	-34.210,23	173.528,98	126.246,92
(E) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (debiti fuori bilancio)	56.000,00		
(F) Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:	20.552,57	25.500,00	28.076,26
-contributo per permessi di costruire	20.552,57	25.500,00	28.076,26
-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali			
- altre entrate (specificare)			
(G) Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui:	0,00	4.500,00	0,00
-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada			
- altre entrate (specificare)			
acquisto automezzo			
(H) Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale			
Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)	22.342,34	194.528,98	154.323,18

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013
Entrate titolo IV	7.918.543,57	1.322.214,37	1.246.346,93
Entrate titolo V **		59.820,81	596.964,52
(M) Totale titoli (IV+V)	7.918.543,57	1.382.035,18	1.843.311,45
(N) Spese titolo II	7.897.991,00	1.361.035,18	1.819.735,19
(O) differenza di parte capitale (M-N)			
(P) Entrate correnti dest.ad.invest. (G)		4.500,00	
(Q) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]			
Saldo di parte capitale (O+Q)	0,00	0,00	-4.500,00



[Handwritten signature]

Alla luce di quanto sopra, pertanto, non è dato comprendere se gli errori di compilazione abbiano interessato non soltanto il questionario relativo all'esercizio 2013 ma anche la relazione predisposta dall'Organo di revisione economico-finanziaria.

In proposito si ribadisce che la corretta e completa compilazione delle relazioni questionario in esame costituisce specifico obbligo dell'Organo di revisione economico finanziario ai sensi del comma 166 e ss dell'art. 1 della legge 255/2006, e ciò anche al fine di consentire a questa Corte l'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 148 bis TUEL.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

Dai dati riportati nel prospetto relativo al rendiconto 2012 si è rilevato che il complesso delle entrate di carattere straordinario applicate alla parte corrente del bilancio (€ 209.500,00) risulta di gran lunga superiore a quello delle spese correnti aventi la medesima caratteristica (pari a zero). Tale circostanza potrebbe comportare una difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio.


Lo stesso prospetto, per l'esercizio 2013, risulta non compilato.

Sono stati chiesti chiarimenti.

A tale riguardo, l'Ente ha fornito il seguente riscontro *“in merito alle spese non ripetitive relative al rendiconto 2012 si evidenzia quanto segue: le somme di € 25.500,00 sono state destinate alla Manutenzione del patrimonio comunale. L'importo incassato nel 2012 ammonta ad € 12.945,75.*

Gli importi di € 184.000,00 nella contropartita delle spese sono stati destinati per il 50% al Bilancio Corrente. Il rimanente 50% è stato finalizzato a quanto previsto dall'art. 208 del Cds e comunque l'utilizzo è avvenuto e/o avviene ad incasso certificato delle relative somme”.

Il riscontro fornito non chiarisce le ragioni della netta discordanza delle informazioni rese dall'Ente rispetto ai dati riportati nella tabella 1.3 del questionario 2013.



Risorse eccezionali correnti o in capitale destinate a spesa corrente	
Entrate	
Tipologia	Accontamenti
Contributo rilascio permesso di costruire	28.056,26
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0,00
Recupero evasione tributaria	0,00
Entrate per eventi calamitosi	0,00
Canoni concessori pluricennali	0,00
Sanzioni per violazioni al codice della strada	124.000,00
Altre *	
Totale	152.067,26

Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali	
Spese	
Tipologia	Impegni
Consultazioni elettorali o referendari locali	0,00
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	0,00
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00
Spese per eventi calamitosi	0,00
Sentenze esecutive ed atti equiparati	0,00
Manutenzione del Patrimonio	90.066,26
Totale	90.066,26

Alla luce di quanto sopra, la Sezione nel ribadire, in via preliminare, quanto già evidenziato nel precedente paragrafo in merito alla compilazione delle relazioni questionario, osserva in primo luogo che le entrate di natura straordinaria (pari ad € 152.067,26) riportate nel prospetto trasmesso dall'Ente sono pari a quasi il doppio delle spese aventi la medesima natura, con la conseguenza che la restante parte delle suddette entrate è andata a finanziare spese di natura ripetitiva.

In secondo luogo, si evidenzia che le spese relative alla manutenzione del patrimonio, per un importo pari ad € 90.066,26 risultano finanziate per la quasi totalità dalle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada (pari ad € 124.000,00).

Come è noto, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, i proventi derivanti alle violazioni al Codice della strada sono destinati a sostenere determinate tipologie di spese, del tutto estranee a quelle relative alla manutenzione del patrimonio comunale. Precisamente, ai sensi del comma 4 del medesimo articolato "Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;



b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

Ai sensi del comma 5 " Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.)

Ai sensi del comma 5-bis "La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale".

Alla luce di quanto sopra, pertanto, emerge evidente che il panorama normativo vigente anche nel corso dell'esercizio 2013 non consentiva l'utilizzo dei suddetti proventi per il pagamento delle spese di manutenzione del patrimonio comunale.

Per l'effetto, la Sezione non può che confermare l'irregolarità normativa e contabile sopra rilevata.



D. Passività potenziali

In sede istruttoria è stato evidenziato che – con riferimento all'esercizio 2013 – non sono stati accantonati fondi per le passività potenziali.

Sul punto l'Ente ha dichiarato di aver *“ritenuto di non dover effettuare nessuna operazione in quanto ha provveduto a riconoscere nell'esercizio 2013 tutti i debiti fuori bilancio, ammontanti a € 41.833,76”*.

Alla luce di quanto sopra, la criticità resta confermata.

Il fatto che l'Ente abbia dovuto riconoscere e pagare debiti fuori bilancio per l'importo di € 41.833,76 conferma, piuttosto che esclude, la necessità/opportunità di dover accantonare – in via prudenziale ed in un'ottica anche prospettica di sana gestione finanziaria – fondi funzionali a sostenere debiti insorti al di fuori del sistema di bilancio.

Infatti, se – già nell'esercizio 2013 – fosse stato costituito un apposito fondo funzionale a fare fronte alle passività potenziali, quali *“antefatto logico giuridico”* dei suddetti debiti, l'Ente non avrebbe dovuto attingere a risorse destinate a spese *“programmate e previste”* nel proprio sistema di bilancio, con tutte le conseguenze a questo connesse in termini di scopertura finanziaria *“ex post”* delle suddette spese.

E. Recupero evasione tributaria

Dall'esame dei quadri relativi al recupero dell'evasione tributaria è emerso che nessuna azione sia stata intrapresa, nel 2013, per la riscossione di somme dovute; inoltre gli accertamenti 2012, pari a € 105.000,00 – non riportati nel questionario relativo al suddetto esercizio – risultano riscossi solo parzialmente.

In sede istruttoria è stato chiesto di fornire risposta alle richieste di cui al punto 1.8.2 del questionario 2013 specificando:

- se, nel 2013, l'Organo di revisione economico-finanziaria abbia vigilato sulla regolarità dei rapporti finanziari tra l'ente locale e il concessionario alla riscossione;
- se il concessionario abbia riversato il riscosso nel conto di tesoreria dell'ente con la periodicità stabilita dalla D.L.70/2011 (art n.7, co.2), chiarendo quale sia, invece, la tempistica adottata.

A tale riguardo, l'Ente ha fornito il seguente riscontro *“In merito al recupero dell'evasione tributaria si tratta di atti che non erano ancora stati inviati al concessionario della riscossione. Alla data attuale i residui riguardanti recupero Ici (pari ad € 30.056,68 nel 2015) sono stati stralciati in sede di riaccertamento straordinario dei residui. I residui riguardanti la Tarsu/Tari pari ad € 103.847,81*



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized cursive letter 'B'.

sono stati mantenuti a residuo sulla base di ingiunzioni di pagamento inviate ai contribuenti e diventati esecutivi. L'organo di revisione ha vigilato e vigila sull'andamento della riscossione".

La Sezione prende atto di quanto rappresentato, riservandosi di verificare l'evoluzione della dinamica in esame in sede di controllo dei rendiconti 2014 e 2015.

F. Debiti fuori bilancio

Dalle risultanze istruttorie è risultato che l'Ente nell'esercizio 2013 abbia provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio per un importo di € 41.833,76.

In sede istruttoria, nel chiedere l'invio delle delibere di riconoscimento di tali debiti, è stata evidenziata la necessità che l'Amministrazione adottasse ogni opportuno provvedimento per evitare l'ulteriore ripresentarsi del fenomeno.

E' stato, altresì, richiesto di specificare l'ammontare di tutta debitoria fuori bilancio riconosciuta nei pregressi esercizi finanziari e se la stessa sia stata effettivamente pagata ed in quale misura è da ritenere insoluta o priva di copertura.

A tale riguardo l'Ente si è limitato a trasmettere la Delibera n. 29 del 30.11.2013 di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, limitandosi ad asserire che *"tutta la debitoria fuori bilancio è stata pagata con fondi di bilancio"*, senza indicare l'ammontare complessivo della debitoria fuori bilancio riconosciuta anche negli esercizi pregressi, né la tipologia di *"fondi di bilancio"* utilizzati per pagare tali debiti, né i provvedimenti assunti per dare *"nuova"* copertura finanziaria alle spese previste in bilancio ed originariamente coperte dai fondi di bilancio utilizzati per sostenere tale debitoria fuori bilancio".

Del pari, nessun riscontro è stato fornito in merito agli eventuali provvedimenti assunti dall'Ente al fine di evitare e prevenire il ripresentarsi del fenomeno.

G. Servizi conto terzi

Esaminando il dettaglio delle tipologie di spese, permangono perplessità quanto alla corretta allocazione tra le partite di giro della voce *"Addizionale TARSU quota provinciale"*.

Si è chiesto all'Amministrazione comunale e l'Organo di revisione economico-finanziaria, di verificare e riferire se per le voci indicate sussistano tutte le condizioni per la contabilizzazione tra i servizi conto terzi.



Sul punto l'Ente ha fornito il seguente riscontro *"In merito all'allocazione della voce "addizionale Tarsu quota provinciale" l'amministrazione ha ritenuto opportuno inserirla tra i servizi in conto terzi in quanto gli importi incassati vengono successivamente riversati in toto alla Provincia di Potenza quale tributo ambientale. E quindi trattasi di una riscossione fatta per conto dell'Amministrazione Provinciale."*

La Sezione prende atto del riscontro fornito.

H. Organismi partecipati e servizi pubblici locali

Partecipazioni

L'Organo di revisione economico-finanziaria ha dichiarato che l'Ente non ha partecipazioni in Organismi specificati ai punti dal 2.1 al 2.13 del questionario.

Dall'esame dei documenti in atti, è risultato – invece – che il Comune, oltre alla partecipazione in "Acquedotto Lucano", detenga una quota della società "Consorzio La cittadella del sapere" per la quale, tuttavia, non sono stati forniti dati contabili aggiornati.

In sede istruttoria, è stato chiesto – pertanto – di fornire un dettagliato elenco di tutti gli organismi partecipati con specificazione della denominazione, dell'attività svolta, della percentuale di partecipazione e, contestualmente, di inviare l'atto costitutivo, lo statuto, nonché ogni altro atto e/o documento, precedente, contestuale o successivo alla costituzione e/o partecipazione a detto organismo, dal quale siano conseguiti e/o continuino a conseguire, anche in via indiretta, oneri – di qualsiasi natura – a carico dell'Ente, e ciò per qualsiasi titolo e/o causa, ivi inclusi – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – eventuali accordi e/o contratti, anche di servizio, perfezionati tra l'Ente e l'organismo.

E' stato richiesto, altresì, di evidenziare:

- 1) le ragioni, di carattere economico e non, alla base della costituzione/partecipazione in detti organismi;
- 2) l'ammontare del capitale, sia sottoscritto che versato dall'Ente, in relazione a ciascuno di detti organismi;
- 3) la situazione economica e finanziaria di ciascun organismo alla data odierna;
- 4) l'approvazione – da parte di detti organismi – di operazioni, anche di natura straordinaria (aumento di capitale, messa in liquidazione, cessione/affitto di ramo d'azienda, ecc), comportanti, anche in via potenziale e/o indiretta, oneri a carico dell'Ente.



E' stato chiesto, inoltre, all'Organo di revisione economico-finanziario di attestare la corretta applicazione, da parte di ciascun organismo partecipato, delle limitazioni previste delle seguenti disposizioni di legge:

- art. 1, commi 725, 726, 727 e 728 della Legge n. 296/2006 (entità massima dei compensi agli amministratori di società partecipate in via diretta ed indiretta);
- art. 1, comma 729 della Legge n. 296/2006 (numero massimo dei consiglieri in società partecipate in via diretta o indiretta);
- art. 1, comma 718 della Legge n. 296/2006 (divieto di percezione di compensi da parte del Sindaco e assessori, se nominati membri dell'organo amministrativo di società partecipate);
- art. 1, comma 734 della Legge n. 296/2006 (divieto di nomina di amministratore in caso di perdite reiterate);
- art. 4, commi 4 e 5, del D.L. n. 95/2012 (composizione consiglio di amministrazione delle società interamente pubbliche o controllate direttamente o indirettamente);
- art. 1, commi 554 e 555, della Legge n. 147/2013 (riduzione compensi per risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti).

Servizi pubblici locali

In relazione ai servizi pubblici locali, è stato chiesto di chiarire se fosse stato adeguato l'ordinamento dell'Ente alle disposizioni previste dall' art. 34, commi 20 e 21, del d.l. 179/2012, convertito dalla legge 17.12.2012, n. 221, e successive modifiche e integrazioni.

Infine, è stato chiesto di elencare i servizi esternalizzati, con l'indicazione dei soggetti affidatari e delle modalità di affidamento, e di precisare se sono previsti e sostenuti dall'Ente, a qualsiasi titolo, oneri di qualsiasi natura in relazione all'espletamento di tali servizi. Il tutto con invio di tutti gli atti e di tutta la documentazione (contratti, determinazioni dirigenziali, delibere di giunta/consiglio, ecc.) relativi all'affidamento e allo svolgimento dei servizi stessi.

L'Ente non ha fornito alcun riscontro in merito a detti specifici quesiti, limitandosi a dichiarare *“che i soli organismi partecipati sono Acquedotto Lucano e il GAL Consorzio La Cittadella del sapere”*. Inoltre, l'Ente ha dichiarato che *“In merito alla partecipazione si evidenzia che non è stata fornita, da parte della partecipata, alcuna documentazione. L'amministrazione sta provvedendo a richiedere idonea documentazione riguardante la parte economico finanziaria. Si evidenzia che la mission del Gal mira a "Promuovere su tutto il territorio del Lagonegrese, Vai Sarmento, Pollino e Alto Sinni strategie di sviluppo integrato e sostenibile, e sperimentare nuove forme di valorizzazione del patrimonio*



naturale e storico-culturale al fine di contribuire alla crescita della competitività del sistema socio-economico locale e delle capacità organizzative delle comunità di riferimento”.

Tale circostanza evidenzia una grave criticità nel sistema di gestione delle partecipate comunali; come è noto, l'Ente “socio” ha uno specifico obbligo di esercitare un controllo concreto ed effettivo sulle proprie partecipate, e ciò a tutela delle risorse comunali investite nella società partecipate e, quindi, a tutela del complessivo sistema di bilancio dell'Ente e dei relativi equilibri.

L'art. 9, comma 3, del Dlgs 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) prevede espressamente che *“Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”.*

L'art. 12 del medesimo articolato chiarisce che *“1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.*

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione”.

Si ricorda, altresì, che ai sensi del comma 2 dell'art. 148 bis TUEL *“2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”.*

Alla luce di quanto sopra, pertanto, la risposta fornita dall'Ente, ad avviso del Collegio, non solo si presenta non esaustiva, ma evidenzia una grave criticità nel sistema di gestione delle proprie risorse.

I. Verifica della capacità di indebitamento

Dai dati riportati nella tabella relativa al questionario per l'esercizio 2013 sono state evidenziate diverse incongruenze:



- non risultano riportati i nuovi prestiti, presenti al quadro 1.1 alla voce “Entrate titolo V” per € 596.964,52;
- non risultano prestiti rimborsati;
- il totale del debito a fine anno 2013, riportato per € 4.384.083,58 differisce dal valore indicato come “Debiti di funzionamento” alla tabella al punto 9.2 (€ 4.728.890,23).

Anche nel questionario relativo al rendiconto 2012 si è rilevata una discordanza tra il valore del totale debito relativo all’anno 2012, pari a € 4.384.083,58, e il valore delle indicato nella tabella al punto 9.2 alla voce “Debiti di finanziamento” pari invece ad € 4.383.993,58.

Pertanto, in sede istruttoria, è stato chiesto di chiarire le predette discordanze, evidenziando in particolare la necessità che l’Organo di revisione ed i competenti organi amministrativi fornissero dettagliate indicazioni in ordine alla massa debitoria esistente al 31.12.2013 ed alle prospettive di sostenibilità negli esercizi futuri degli oneri derivanti dalla stessa.

Sul punto l’Ente si è limitato a riportare una tabella aggiornata della situazione debitoria dell’Ente alla data del 31.12.2013:

	2012	2013
Residuo debito	4.661.557,09	4.383.993,58
Nuovi prestiti	0	596.964,52
Prestiti rimborsati	243.897,41	252.067,87
Estinzioni anticipate (1)	33.666,10	
Altre variazioni +/- (2)		
Totale fine anno	4.383.993,58	4.728.890,23

Alla luce di quanto sopra, non sono state comunque chiarite e superate le discordanze rilevate in sede istruttoria con riferimento ai dati riportati nella tabella al punto 3.3 anche nell’importo relativo all’esercizio al 31.12.2012.



[Handwritten signature]

Per l'effetto, la criticità non risulta superata e la Sezione si riserva sin da ora di effettuare tutti gli approfondimenti del caso in sede di disamina dei rendiconti 2014 e 2015.

J. Patto di stabilità

In sede istruttoria è stato chiesto di chiarire se la certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità interno è stata effettuata utilizzando dati di preconsuntivo.

Sul punto l'Ente ha risposto che *“Per mero errore materiale non è stata compilata la domanda di cui al punto 5.4.1. La certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità interno è stata effettuata utilizzando dati di preconsuntivo”*.

L'Ente, però, non ha chiarito se i dati di preconsuntivo, sulla base dei quali è stato attestato il rispetto del patto di stabilità, siano stati confermati, poi, dai dati del consuntivo.

K. Spesa del personale

Componenti considerate per la determinazione della spesa ai sensi dell'art.1, comma 557, L.296/2006

L'importo indicato al punto 6.2 alla voce “Spese per la formazione e rimborsi per le missioni”, pari a € 5.670,18, differisce dalla somma degli importi indicati nella tabella al punto 1.15 pari a € 3.832,01 (di cui “Missioni” € 200,00 e “Formazione” € 3.632,01).

Sono stati chiesti, in sede istruttoria, chiarimenti al riguardo.

Sul punto l'Ente ha riferito che *“la differenza di € 1.830,17 non è soggetta a limite di spesa in quanto trattasi di rimborso spese al segretario comunale in convenzione.”*

La risposta fornita dall'Ente si appalesa, ad avviso del Collegio, del tutto apodittica e inconferente.

Le spese per missioni sono soggette al vincolo di spesa, per la parte che onera il bilancio dell'Ente, e ciò indipendentemente dalla circostanza che il beneficiario del rimborso sia un dipendente dell'Ente ovvero un soggetto esterno.

Domande aggiuntive

Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla mancata adozione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità ex art. 48, co. 1, del D.Lgs n. 198/2006.



Handwritten signature or mark.

E' stato chiesto, altresì, di indicare se sono stati approvati il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

L'Ente ha confermato di "non aver provveduto all'adozione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ex art. 48 co. 1 D. Igs 198/2006" e che "non risultano approvati i piani dettagliati degli obiettivi e il piano della performance di cui all'art. 10 del D. Igs 150/2009 in quanto il D.L. 174/2012 ha previsto per il triennio 2013/2015 l'unione dei due piani (PEG e Piano Performance) in un unico documento riassuntivo. Non essendo l'ente obbligato all'adozione del PEG di conseguenza non ha previsto nemmeno il piano delle performance".

Alla luce di quanto sopra, l'Ente risulta aver confermato la violazione di specifiche norme di legge. Tale circostanza assume specifico rilievo anche in termini di specifica responsabilità dell'Ente in termini di non sana gestione delle risorse finanziarie.

Ci si riferisce in particolare alla mancata adozione del Piano delle azioni positive (cfr. ex pluribus deliberazione n. 174/2017/PRSE del 10 aprile 2017).

Rinnovi

In sede istruttoria è stato chiesto di trasmettere tutti gli atti relativi ai rinnovi di contratti a tempo determinato indicati nel questionario 2013 e di provvedere all'invio di una documentata relazione tale da evidenziare il rispetto dei vincoli finanziari in tema di spesa di personale (a tempo indeterminato e determinato) e dei relativi spazi assunzionali ed i presupposti per procedere alle predette assunzioni secondo le norme vigenti.


L'Ente ha provveduto a trasmettere in allegato la documentazione richiesta, ad eccezione della documentazione relativa ai rinnovi contrattuali.

Con riferimento a tale richiesta, il rilievo, pertanto, non risulta superato e formerà oggetto di ulteriore approfondimento in sede di esame dei rendiconti 2014 e 2015.

L. Contrattazione integrativa

Dai dati riportati è risultato un incremento, rispetto all'esercizio 2010, delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale in violazione dell'art. 9, comma 2bis, del dl. 78/2010. Sono stati chiesti chiarimenti a riguardo.

Sul punto l'Ente ha riportato la seguente tabella sottoponendo a correzione i dati precedentemente forniti.



RISORSE DEL FONDO	2010	2011	2012	2013
Risorse fisse comprensive delle risorse destinate alle progressioni economiche	128.144,71	128.144,71	128.153,71	128.153,71
Risorse variabili	3.377,19	3.377,19		
(-) Decurtazioni fondo ex art. 9, co 2-bis		3.985,11	13.954,47	15.940,45
(-) Decurtazioni del fondo per trasferimento di funzioni all'Unione di Comuni				
Totale fondo	131.521,90	127.536,79	114.199,24	112.213,26
Risorse escluse dal limite di cui art. 9, co 2-bis (es. risorse destinate ad incrementare il fondo per le risorse decentrate per gli enti ferromotati ex art. 3-bis, c.8-bis d.l.n.95/2012)				

M. Verifiche sul conto economico e sul conto del patrimonio

Risultato economico

Sono state chieste le cause del peggioramento della situazione economica.

		2012	2013
A	Proventi della gestione	4.786.552,39	4.681.241,13
B	Costi della gestione	4.140.113,54	4.145.884,01
	Risultato della gestione (A-B)	646.438,85	535.357,12
C	Proventi (+) ed oneri (-) da aziende speciali partecipate	0	0
	Risultato della gestione operativa (A-B+C)	646.438,85	535.357,12
D	Proventi (+) ed oneri (-) finanziari	197.044,38	188.763,85
	Risultato della gestione ordinaria (A-B+C+D)	843.483,23	724.120,97
E	Proventi (+) ed oneri (-) straordinari	42.909,07	232.816,78
	Risultato economico di esercizio (A-B+C+D+E)	886.392,30	956.937,75



Sul punto l'Ente ha riferito che *“Il peggioramento di € 102.801,20 rispetto al precedente esercizio è determinato dal peggioramento della gestione ordinaria e nello specifico una riduzione di € 309.599 riguardanti proventi tributari, parzialmente compensati con un aumento dei proventi da trasferimenti di circa € 200.000”*.

Permangono dubbi, ad avviso del Collegio, sulle cause effettive del peggioramento.

Proventi e gli oneri straordinari della gestione 2013

E' stato chiesto di chiarire, anche alla luce dei principi contabili applicabili alla data di approvazione del rendiconto 2013, sulla base di quali presupposti l'ente ha ritenuto come insussistenti residui passivi per un importo pari ad € 243.708,75.

In particolare è stato chiesto di chiarire a cosa si riferissero gli oneri straordinari riportati nel conto economico 2013 per l'importo di € 77.267,40, nonché le motivazioni alla base della insussistenza dell'attivo relative all'esercizio 2012 per un importo di € 133.122,09.

Sul punto l'Ente ha risposto che *“ L'importo di € 243.708,75 di insussistenza del passivo è la somma algebrica tra i maggiori e minori residui attivi dovuti a minori entrate. Con la stessa logica sono stati valutati gli altri importi”*.

La risposta fornita si appalesa apodittica e, pertanto, non idonea a fare ritenere superati i rilievi evidenziati in sede istruttoria.

Situazione inventariale

L'inventario dei beni mobili ed immobili non risulta aggiornato dall'esercizio 2000. Nello stigmatizzare la reiterata violazione dell'art. 230, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, si è chiesto all'Amministrazione di fornire notizie aggiornate, precisando in particolare se fosse stato rispettato il termine del 31.12.2013 per il suddetto aggiornamento.

Giova ricordare al riguardo come la mancanza di un inventario aggiornato, oltre a determinare l'inattendibilità delle rappresentazioni contabili contenute nella situazione patrimoniale dell'ente, costituisca un grave inadempimento che potrebbe comportare un danno alle casse dell'Ente con connessa responsabilità erariale.

Sul punto l'Ente ha confermato che *“L'inventario non risulta aggiornato alla data del 31.12.2013”*. Tale circostanza rappresenta una grave criticità nel sistema di gestione del patrimonio dell'Ente.



Valori patrimoniali

L'importo indicato alla voce "Debiti di finanziamento" (€ 4.728.890,23) differisce da quello riportato nella tabella relativa all'indebitamento di cui al punto 3.2, voce "Totale a fine anno" (pari a € 4.384.083,58).

Sono state chieste delucidazioni, infine, sulla natura e la consistenza degli importi iscritta alla voce "Altri debiti" per un importo pari a € 520.098,28 nell'esercizio 2012 e pari a € 324.284,33 nel rendiconto 2013.

A tale riguardo l'Ente ha dichiarato che *"In merito all'importo indicato alla voce "Debiti di finanziamento" si riporta alla tabella ricompilata del punto 3.2. In merito alla consistenza degli importi "Altri debiti" si riporta quanto segue:*

2012: € 520.098,28 sono somme anticipate da terzi e sono i residui passivi del TITOLO IV

2013: € 324.284,33 sono somme anticipate da terzi e sono i residui passivi del TITOLO IV".

La Sezione prende atto dei riscontri forniti.

1.3 Relazione sulla situazione finanziaria attuale dell'ente

Ai fini di una valutazione dinamica e prospettica degli equilibri di bilancio dell'Ente in un'ottica di sana gestione finanziaria, è stato chiesto all'Organo di revisione economico-finanziaria una breve relazione che descrivesse la reale situazione finanziaria dell'ente a tutto il 2014 e, con specifico riferimento alla gestione dei residui (attivi e passivi), alle risultanze dell'operazione di riaccertamento straordinaria effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Dlgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, è stato chiesto di relazionare in merito ai seguenti aspetti:

1. mole di residui attivi e passivi conservati al 31 dicembre 2014 e mole di residui attivi e passivi cancellati per insussistenza in occasione e per effetto dell'operazione di riaccertamento straordinaria dei residui. Indice di anzianità e di riscossione dei residui attivi cancellati nell'ambito dell'operazione di riaccertamento straordinaria. Effetti sul risultato di amministrazione 2015;
2. indicazione analitica degli eventuali debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2014 e 2015 mezzi di copertura utilizzati ed invio delle relative delibere consiliari di riconoscimento;
3. identificazione e valutazione di eventuali passività potenziali e sopravvenienze passive;



M

4. eventuali ritardi nel pagamento dei creditori ed esistenza di azioni esecutive sul patrimonio dell'Ente;
5. idoneità dell'Ente a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili;
6. indicazione delle alienazioni immobiliari eventualmente deliberate dall'Ente tra il 2013 e il 2015 con dettaglio della tipologia di bene, valore storico, valore di realizzo, eventuale plusvalenza e modalità di calcolo della stessa, titolo a ragione del quale sia stata iscritta in bilancio la corrispondente entrata, data di stipula del rogito, estremi della delibera di autorizzazione alla vendita.

A tale riguardo sono state fornite le seguenti risposte:

“Il sottoscritto in merito alla relazione richiesta dalla nota in oggetto evidenzia e relaziona quanto segue:

- *in merito alla documentazione richiesta, per semplicità si allega la Delibera di riaccertamento straordinario dei residui con i relativi allegati.*
- *debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2014 e 2015 ammontano rispettivamente ad € 9.473,52 ed 52.296,85, a tal fine si allegano le delibere di riconoscimento n 18 del 09/10/2014 e n. 13 del 27/08/2015. I mezzi di copertura sono i fondi di bilancio.*
- *Non si identificano ed evidenziano passività potenziali e sopravvenienze passive.*
- *Si segnala un ritardo nei pagamenti dei creditori nel 2015, e il non rispetto della tempistica prevista dalla norma. Tale ritardo è stato già segnalato all'amministrazione nella relazione al Consuntivo 2015. Non risultano azioni esecutive sul patrimonio dell'Ente.*
- *L'ente risulta idoneo a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili - Non sono stati alienati beni dell'Ente nel periodo 2013-2015”.*

La relazione sulla situazione finanziaria ed economica dell'Ente aggiornata all'esercizio 2015, evidenzia – *rectius* conferma – una grave criticità nella gestione della debitori fuori bilancio. Sul punto si rinvia a quanto già ampiamente rilevato con riferimento alla mancanza di fondi di accantonamento per passività potenziali

Risulta confermata la criticità con riferimento al ritardo nei pagamenti e, quindi, la violazione di specifiche prescrizioni di legge in materia.

La Sezione si riserva di verificare l'evoluzione delle anomalie riscontrate in sede di disamina, nel dettaglio, delle risultanze dei rendiconti 2014 e 2015.



Considerato in

DIRITTO

2 Ai sensi del comma 1 dell'art. 148 – bis (Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli Enti Locali) le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano, tra l'altro, i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge n.266/2005 per la verifica:

- a) degli obiettivi annuali del patto di stabilità;
- b) dell'osservazione del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma della Costituzione;
- c) della sostenibilità dell'indebitamento;
- d) dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

2.1 Ai sensi del comma 3 del medesimo articolato *“l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento”*.

2.2 Gli esiti dell'attività istruttoria espletata con riferimento al rendiconto 2013 hanno evidenziato la presenza di anomalie nella gestione del sistema del bilancio e dei relativi equilibri. In considerazione del fatto che l'Ente, al fine di adeguarsi e dare compiuta attuazione ai nuovi principi e prescrizioni del sistema di contabilità armonizzata introdotto dal D.lgs 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, ha dovuto effettuare una complessiva revisione del proprio sistema di bilancio, e ciò a partire proprio dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui prescritta ai sensi del comma 7 dell'art. 3 del sopra citato articolato normativo, la Sezione ritiene opportuno attualizzare l'analisi delle anomalie sopra riscontrate alla luce dell'esame dell'applicazione, a decorrere dall'esercizio 2015, del nuovo sistema di contabilità armonizzata. Ci si riferisce, in particolare, agli effetti sul sistema di bilancio dell'Ente e sui relativi equilibri e risultanze dell'operazione di riaccertamento straordinaria dei residui e dell'adozione, in



conformità alle prescrizioni di legge, dei nuovi istituti del Fondo Pluriennale Vincolato e del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, quali assi portanti nel sistema contabile attualmente vigente. Per l'effetto, questa Sezione emetterà le pronunce di cui al comma 3 dell'art. 148 bis TUEL, ivi inclusa l'eventuale preclusione dei programmi di spesa, all'esito dell'esame del complessivo sistema di bilancio (preventivo e consuntivo) aggiornato all'esercizio 2015 e ciò al fine di verificare se tali anomalie risultano superate ovvero risultino violazioni di ulteriori vincoli e/o irregolarità nella gestione del bilancio, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente.

PQM

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata

Segnala

le anomalie e le gravi criticità nella gestione del bilancio 2013 riportate in parte motiva e rinvia l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 148-bis, comma 3, TUEL all'esito della verifica delle risultanze dei bilanci 2014 e 2015 in corso di esecuzione.

Dispone


- che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura del Servizio di supporto di questa Sezione, al Presidente del Consiglio comunale di SENISE (PZ) con invito a portarla all'attenzione al Consiglio comunale; al Sindaco e, ai sensi dell'art. 239, comma 2, lett. a) del TUEL, all'Organo di revisione economico-finanziaria dei conti del Comune di SENISE (PZ).
- che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2016.

IL MAGISTRATO RELATORE

dott.ssa Vanessa PINTO


IL PRESIDENTE

dott. Rosario SCALIA




Depositata in Segreteria il 3 maggio 2017

IL FUNZIONARIO PREPOSTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO

dott. Giovanni CAPPIELLO

